



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 – 3 agosto 2020

Riunione del giorno 29 luglio 2020

**67.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig. Filippo ROSSI n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD UMBRIA VOLLEY ACCADEMY**
- **S.S. ASD UMBRIA VOLLEY ACCADEMY in persona del Presidente p.t.**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

- sig. **Filippo Rossi**, nella qualità di Presidente della ASD Umbria Volley Accademy, per avere tesserato per la ASD Umbria Volley Accademy l'atleta S. R. relativamente alla stagione sportiva 2019/2020 in assenza del modulo di primo tesseramento sottoscritto dall'atleta e dai genitori esercenti la potestà genitoriale sulla predetta atleta, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 24 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2019-2020, ove è scritto che *“il presidente della società che effettua il primo tesseramento atleti, ha l'obbligo di: - garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F”; - operare all'esito positivo di tale verifica, l'accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando l'immediata omologa del tesseramento; - custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV”*, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV;



- **ASD Umbria Volley Accademy**, in persona del Presidente *pro tempore*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere tesserato per la ASD Umbria Volley Accademy l'atleta S. R. relativamente alla stagione sportiva 2019/2020 in assenza del modulo di primo tesseramento sottoscritto dall'atleta e dai genitori esercenti la potestà genitoriale sulla predetta atleta, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 24 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2019-2020, ove è scritto che *"il presidente della società che effettua il primo tesseramento atleti, ha l'obbligo di: - garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo "F"; - operare all'esito positivo di tale verifica, l'accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando l'immediata omologa del tesseramento; - custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV"*, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla decisione adottata dall'Ufficio Tesseramento in data 03.12.2019 (prot/tess/001351/19), in virtù della quale – a seguito di esposto presentato dall'interessata - veniva revocato il tesseramento dell'atleta S. R. con il sodalizio ASD Umbria Volley Accademy in quanto perfezionatosi senza la preventiva sottoscrizione del modulo di primo tesseramento (Mod. F) per la stagione 2019/20, da parte dell'atleta e dell'esercente la potestà genitoriale sul medesimo.

Unitamente al provvedimento di revoca ed in conseguenza del medesimo, l'Ufficio Tesseramento rimetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza della stessa.

Durante la fase delle indagini, gli incolpati - sia nel contesto della memoria all'uopo depositata che in occasione dell'audizione svoltasi in data 18.02.2020 – confermavano la circostanza della mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento, rilevando che tale mancanza fosse stata in realtà solo formale in quanto l'atleta – e per essa anche i genitori – avevano manifestato in vario modo ed in più circostanze l'indubbia volontà di tesserarsi e vincolarsi con il sodalizio.



La Procura, ritenuta l'irrelevanza delle deduzioni difensive offerte, formalizzava il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 29.04.2020 e successivamente, all'esito della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, nuova udienza per il giorno 29 luglio 2020, da tenersi in modalità di videoconferenza.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura il quale, illustrato il deferimento, concludeva per l'applicazione di idonea sanzione in danno di entrambi gli incolpati.

Compariva altresì per entrambi gli incolpati il legale Avv. Raffaello Agea il quale si riportava alle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva insistendo: in via preliminare per la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la revoca del tesseramento; in rito per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate; nel merito per il proscioglimento degli incolpati e solo in via gradata per l'applicazione di una sanzione meno afflittiva; il predetto legale chiedeva altresì al Tribunale di disporre, nell'emananda decisione, la non menzione dei dati identificativi dei due incolpati.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che la responsabilità degli incolpati per il fatto loro contestato dalla Procura risulti sussistente e comprovata, siccome peraltro esplicitamente ammessa.

In ordine alle deduzioni difensive svolte dalla difesa in materia di costituzione del vincolo per facta concludentia, rileva il Tribunale che oggetto del presente procedimento non è l'accertamento della sussistenza di un valido ed efficace vincolo tra l'atleta ed il sodalizio – indagine questa riservata alla competente Commissione, peraltro adita dal sodalizio in opposizione al provvedimento di revoca reso dall'Ufficio Tesseramento – quanto piuttosto l'adempimento da parte del legale rappresentante del sodalizio vincolante dell'obbligo a lui imposto di *“garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F”, nonché quello di “custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV”*.



Così precisato il campo di indagine del presente procedimento, non vi è dubbio che l'illecito riportato dettagliatamente nel capo di incolpazione sussista e legittimi l'applicazione di adeguata sanzione in danno di entrambi gli incolpati, come meglio specificata nel dispositivo.

Quanto all'istanza formulata dalla difesa degli incolpati e finalizzata ad ottenere la sospensione del presente procedimento fino alla definizione di quello attinente alla conferma o alla revoca del provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento, anche a voler tacere della sostanziale differenza dei due procedimenti – uno avente carattere giurisdizionale e l'altro prettamente amministrativo – ritiene il Tribunale che non sussista la pregiudizialità rilevata dalla difesa degli incolpati e che qualunque decisione possa intervenire sulla validità e la sussistenza del vincolo, la stessa non potrebbe in alcun modo scriminare, né attenuare, la responsabilità degli incolpati per la mancata osservanza delle disposizioni loro imposte dai vigenti regolamenti federali.

Quanto infine all'istanza diretta ad ottenere la non menzione, nel contesto del presente comunicato, dei dati identificativi degli incolpati, ritiene il Tribunale che tale istanza non possa essere accolta non sussistendone i presupposti di legge

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- A carico del sig. Filippo Rossi nella qualità di Presidente della ASD Umbria Volley Accademy la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre) ;
- A carico del sodalizio ASD Umbria Volley Accademy, in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00)

Roma, 29 Luglio 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 3 agosto 2020